

STUDIO LEGALE PAOLESSI

16122 GENOVA - VIALE PADRE SANTO 5-11A

Tel. 010-8376616 - Fax. 010-8394868

Email segreteria@slp.ge.it

Avv. Carlo PAOLESSI
Avv. Alessandro LUPI
Avv. Fabrizia PINNA
Avv. Andrea BERTOLINI
Avv. Simone RIVANO

c.paolesi@slp.ge.it
a.lupi@slp.ge.it
f.pinna@slp.ge.it
a.bertolini@slp.ge.it
s.rivano@slp.ge.it

Genova, 18 marzo 2020

Oggetto: D.L. 17 marzo 2020 n. 18 "Cura Italia"

Come richiesto, in allegato invio le principali disposizioni in materia di lavoro contenute nel provvedimento in oggetto:

Art. 19 (norme speciali in tema di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Le aziende iscritte al FIS (Fondo Integrazione Salariale) di cui all'art. 29 D. lgs. 148/2015 (aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti e non appartengono al settore industriale assoggettate a CIGO e CIGS) che a causa di eventi riconducibili al Covid - 19 riducono o sospendono l'attività possono usufruire dell'assegno ordinario per un periodo massimo di 9 settimane;

la sospensione/riduzione dell'attività deve essere collocata in un periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed entro il mese di agosto 2020;

per la presentazione della domanda non è richiesto il rispetto dei termini previsti in via ordinaria ma è comunque necessario attivare la procedura telematica sindacale entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva;

il periodo sopra indicato non si cumula con il periodo massimo previsto dal Dlg. 148/2015.

possono usufruire dell'assegno ordinario i dipendenti in forza alla data del 23 febbraio 2020 compresi gli apprendisti e non è richiesta l'anzianità di 90 giorni.

I soggetti che hanno in corso procedura di riduzione di orario possono sostituire l'assegno di solidarietà e fare ricorso all'assegno ordinario. (art. 21)

Art. 22 (Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga)

Per le aziende con meno di 5 dipendenti (o rientranti nell'ambito CIGS ma non CIGO) è stata prevista la possibilità di usufruire della CIGD per un periodo massimo di 9 settimane.

le aziende con meno di 5 dipendenti non necessitano della stipula di accordo sindacale.

Art. 23 (congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato)

A decorrere dal 5 marzo i lavoratori che hanno figli minori degli anni 12 possono usufruire di un periodo di 15 giorni (continuativi o frazionati) con diritto ad una indennità pari al 50% della retribuzione e coperti da contribuzione figurativa

Il congedo può essere concesso alternativamente ad entrambi i genitori per un periodo massimo comunque di 15 giorni ed a condizione che nel nucleo familiare non vi sia l'altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito a causa di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

Art. 24 (estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104)

La norma consente ai lavoratori titolari di permessi ex art. 33 l. 104/92 di usufruire di ulteriori 12 giornate di permesso retribuito usufruibile nel mese di marzo ed aprile 2020;

Art. 26 (Sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Eventuali periodo di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria (regolarmente certificati) sono a tutti gli effetti considerati come periodi di malattia ai fini del trattamento economico ma non computabili ai fini del periodo di comportamento contrattuale.

Gli oneri a carico del datore di lavoro per tali periodo sono a carico dello stato;

Art. 39 (disposizioni in materia di lavoro agile)

I lavoratori disabili ai sensi dell'art. 3 comma e l. 104/92 o i lavoratori che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare una persona con disabilità riconosciuta ai sensi della norma sopraindicata hanno diritto a svolgere l'attività in forma di smart-working purché compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.

I lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa hanno priorità nell'accoglimento delle istanze di lavoro agile

Art. 46 (sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti)

Sino al 16 maggio 2020 non è possibile risolvere un rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 l. 604/1966

Altresì non è possibile attivare procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/1991

Art. 63 (premio per i lavoratori dipendenti)

Per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo da lavoro dipendente per l'anno 2019 inferiore ad €. 40.000,00 spetta un premio, che non costituisce reddito, per il mese di marzo di €. 100,00 rapportato alle giornate di lavoro prestate nella propria sede di lavoro.

Art. 64 (credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro)

A favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate con un tetto di €. 20.000,00

Resto comunque a vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Avv. Carlo Paolessi

